



COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Provincia di Lecce

C.a.p. 73030 – Tel. 0833/763611 – Fax 0833/7633602
C.F.81003510757 - P.I. 01992100758

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 15-12-2023

Oggetto: **Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2024**

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
f.to Pagliara Andrea

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
f.to Pagliara Andrea

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

MAGLIE GIUSEPPE	P
Verardo Alessandro	P
Verardo Eros	P
Mele Luigi	P
Cosi Matteo	P
Rizzello Antonio	P
Contaldi Donato	P
Tarantino Luigi Rocco	P
MAGLIE MASSIMO	P
Fiorentino Giuseppe	P
Lecci Alessio	P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. MAGLIE GIUSEPPE in qualità di Presidente assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Paola Vitali.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco introduce il primo argomento all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione delle aliquote IMU da applicare per l'anno 2024.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore delegato Dott. Eros Verardo.

L'Assessore Eros Verardo, ribadendo che il primo punto all'ordine del giorno concerne le aliquote IMU per l'anno 2024, precisa che si sta entrando nel vivo della programmazione economico-finanziaria dell'Ente per l'anno 2024, ponendo, con la odierna deliberazione, le fondamenta delle entrate tributarie. Prosegue affermando che sia l'aliquota IMU che l'addizionale IRPEF costituiscono la parte più significativa delle entrate. Tutti conoscono i presupposti dell'imposta che, negli ultimi anni, ha subito diverse variazioni. È stata accorpata alla TASI e l'Ente ha approvato, all'uopo, un Regolamento in cui sono previsti i casi di abbattimento dell'IMU per talune categorie di immobili, nonché altri casi specifici. L'intenzione della maggioranza, in linea con gli anni precedenti, è mantenere invariata la pressione fiscale anche per il 2024, confermando l'aliquota e le detrazioni. L'Assessore Eros Verardo prosegue cogliendo l'occasione per informare che, da qualche settimana, è stato dato l'input agli Uffici comunali per cercare di ridurre, se possibile, la tassazione in talune situazioni.

Sottolinea che tutti desidererebbero un risultato esaltante: ridurre la tassazione in misura rilevante. Tuttavia, l'Assessore rimarca che tutte le scelte devono essere sostenibili dal punto di vista finanziario. Si tratta di valutazioni a medio-lungo termine che gli Uffici comunali stanno compiendo. L'Amministrazione Comunale mantiene, in ogni caso, la tassazione invariata. L'Assessore prosegue dando lettura delle categorie con le relative aliquote. Le detrazioni, di cui dà parimenti lettura, sono confermate. L'Assessore ribadisce, ancora una volta, che la volontà dell'Amministrazione è di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'annualità precedente.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Prende la parola il Consigliere Massimo Maglie.

Il Consigliere Maglie afferma che i tre Consiglieri di opposizione intendono fare una proposta che definisce "seria". Asserisce che hanno chiesto al Ragioniere documenti che non sono pervenuti.

Il Consigliere Maglie chiede al Segretario comunale di approfondire la circostanza del mancato riscontro alla loro richiesta.

Il Consigliere Maglie chiede, subito dopo, che il suo intervento venga integralmente acquisito agli atti della odierna seduta. Il documento, redatto per iscritto a mano, viene pertanto acquisito agli atti ed allegato al verbale della seduta.

Se ne riporta di seguito, testualmente, il contenuto:

"I sottoscritti M.M., F.G. e A.L. in qualità di Consiglieri del Gruppo Cambiamo Montesano intendono in questa seduta del Consiglio fare una proposta.

Da una attenta analisi risulta che la crescita demografica prevista negli strumenti urbanistici posta alla base delle operazioni di calcolo per il fabbisogno delle aree fabbricabili di questo Comune si è rilevata con il vaglio della verifica del tempo di fatto errata e non rispondente alla reale crescita del paese.

Gli abitanti di Montesano conformemente alla stima e d alle previsioni riportate nelle elaborazioni effettuate in passato si sarebbero dovute attestare all'incirca intorno alle 4.000 unità. Nella realtà il numero di abitanti non solo non è stato oggetto di incrementi ma in netto contrasto alle previsioni e addirittura diminuito drasticamente. Tale fenomeno è dovuto probabilmente alla scarsa natalità all'emigrazione delle giovani generazioni verso aree del Nord Italia dove vi sono maggiori possibilità di impiego ed ad altri fattori contingenti. Risulta ragionevole pensare che tale tendenza attualmente in crescita esponenziale andrà ad aumentare in un futuro prossimo. Molti degli studi effettuati da enti e società pubbliche sia su piccola che su grande scala portano su questa direzione. Risulta importante riportare a titolo esemplificativo uno studio redatto dall'ISTAT e pubblicato in data MAGGIO 2018 nel quale studio si prevede che la popolazione del Sud Italia attualmente pari a 14 MILIONI possa scendere a circa 10 Milioni nel 2065. Facendo le dovute proporzioni la cittadinanza di Montesano nel 2065 dovrebbe scendere molto al di sotto delle 2000 unità.

Su tali basi la volumetria espressa dai fabbricati esistenti risulta già di gran lunga superiore a quello del fabbisogno dell'intera popolazione montesanese. Basta osservare quante costruzioni risultano essere inutilizzate, non terminate e di fatto in completo stato di abbandono ormai da anni. Tutte le aree per insediamenti artigianali e/o industriali risentono della crisi locale, nazionale ed internazionale. Tutte queste problematiche di natura sociale ed economica hanno portato nell'ultimo decennio ad un importante deprezzamento del valore dei terreni edificabili sia per interventi abitativi che per interventi di natura artigianale e/o industriale.

Per i motivi sopra elencati a titolo esemplificativo nel corso degli anni è diminuita la tendenza e/o la necessità di realizzare nuove costruzioni e di conseguenza è venuto a svalutarsi il valore delle aree fabbricabili per l'intero territorio comunale.

Da ciò è nata da parte nostra l'esigenza di proporre di rivedere il valore delle aree fabbricabili riportandole a quelli che risultano ad essere ad oggi i reali valori di mercato al fine di venire incontro

alle esigenze dei cittadini. Dalle considerazioni appena fatte e dal confronto con gli operatori del settore e dei proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale più in generale si è ritenuto opportuno proporre di ricalcolare il valore delle aree fabbricabili ricadenti sul territorio comunale mediante un'importante riduzione del valore delle aree tipizzate urbanisticamente come zona C allineandole al valore medio reale.

In parole povere noi chiediamo a voi tutti colleghi Consiglieri una seria presa di posizione diminuendo il valore delle aree lottizzate zona C dei vari compatti in quanto sono ferme e si stanno vessando i cittadini col pagamento dell'IMU già dal 1993 (sono passati 30 anni) senza che gli stessi cittadini proprietari delle zone avessero avuto delle migliorie e dei vantaggi dovute alle varie lottizzazioni. Si tratta di circa 6 ettari di terreno che dovrebbero dare un gettito erariale al Comune (zona C ad EST dell'abitato) pari a circa 40.000 euro all'anno 60.000mq X 65,00 mq e sul totale calcolare il 6% si dovrebbe arrivare a circa 40.000 di gettito tributario.

Si potrebbe pensare di dimezzare il valore delle aree e coprire i mancati introiti, dimezzando le somme spese per i costi della politica (cosa ne pensate???).

Non si possono mettere sempre le mani nelle tasche dei cittadini vessandoli ingiustamente con tasse e costi sproporzionati ed ingiustificati che finora hanno avuto il solo scopo di rimpinguare le casse comunali.

Ci vuole un atto di responsabilità cari Colleghi consiglieri, perché la diminuzione dei valori delle zone C ai fini IMU avrebbe importanti effetti a favore dei cittadini sia sugli atti di vendita, donazione e successione sia dal punto di vista delle tasse in quanto le stesse sarebbero commisurate sul valore reale dell'area fabbricabile".

L'Assessore Eros Verardo prende la parola. Afferma di condividere solo una parte dell'intervento del Consigliere Maglie. L'Assessore ricorda che nel 2020 il Consigliere Maglie ha votato favorevolmente le proposte aventi ad oggetto l'IMU e l'IRPEF e che ha votato favorevolmente anche nel 2021 e nel 2022. Se vessazione c'è stata, il Consigliere Maglie – secondo l'Assessore Verardo – avrebbe anche lui vessato i cittadini insieme all'Amministrazione comunale.

L'Assessore dichiara di condividere la possibilità di intervenire sulle zone utilizzabili come zone C.

Puntualizza che si sta già provando a valutare tale soluzione, che tuttavia è di medio-lungo periodo. L'Assessore afferma di prendere per validi i dati elencati dal Consigliere Maglie. Rimarca che occorre dare copertura al mancato gettito per rendere sostenibile finanziariamente una soluzione.

Piuttosto, ritiene importante la sensibilizzazione sulla questione. Afferma che tutti conoscono il processo di lottizzazione. L'Amministrazione – lo ribadisce – ha accolto le istanze presentate. Condivide la necessità di intervenire, ma afferma che non si tratta di una soluzione semplice: se l'Ente toglie da una parte, deve far entrare dall'altra.

Interviene il Consigliere Giuseppe Fiorentino, che intende fare sintesi. Afferma che non rilevano le approvazioni degli anni passati. Non vuol dire nulla. La proposta viene formulata in data odierna. Il Consigliere definisce una "barzelletta" la circostanza che si dica in modo aleatorio che si sta tentando. Rimarca che i dati richiesti non sono stati consegnati loro.

Afferma che qualcuno, invece, dovrebbe averli, per dare risposte certe in Consiglio Comunale.

L'Assessore dovrebbe essere in possesso di tali dati. Il Consigliere afferma che si sarebbe aspettato che l'eventuale gettito fosse destinato a tanti interventi. Si sarebbe aspettato l'intervento nella seduta del Consigliere delegato ai servizi sociali, alla manutenzione, da colui che ha la delega all'urbanistica.

Afferma che nella odierna seduta è stata citata la materia dell'urbanistica, ma non è stato detto nulla. Si poteva ovviare. Considerato che qualcuno afferma che si sta dando un input alla cittadinanza per valutare la possibilità di eventuali abbassamenti di tariffe, il Consigliere Fiorentino afferma che sarebbe stato opportuno riunirsi in Commissione per il bilancio, prima di portarlo in Consiglio Comunale, e mettere su una programmazione, un progetto. E non parlarne solo successivamente. Perché, se mancano entrate al bilancio, ci vuole attenzione. Bisogna trovare la copertura. Come diceva il Capogruppo di Minoranza, era stato proposto di abbassare i costi della politica. Il Consigliere Fiorentino prosegue affermando che oggi gli emolumenti del Sindaco sono importanti: si può pensare ad un dimezzamento. Afferma che, certamente, il Sindaco non sta rubando nulla. Ma, dinanzi ad un esborso di 20/25.000 euro, abbassare l'importo dell'indennità del Sindaco non sarebbe una cattiva idea, magari non in maniera strutturale, ma come soluzione applicata *una tantum*. Precisa che stanno arrivando anche gli accantonamenti IMU degli anni pregressi. Si potrebbe pensare ad un atto transattivo, eliminando interessi e sanzioni, con un programma di rientro. Afferma che, se un soggetto non ha potuto pagare in passato magari per cinque anni, non si comprende come potrebbe rientrare oggi. Se si potesse ripianare con un programma condiviso, si potrebbe arrivare a soluzioni partecipate per il bene della Cittadinanza. Afferma che occorre ragionare, sedersi, e che non servano input. Crede che sia necessaria una minore improvvisazione amministrativa, meno improvvisazione di relazioni in Consiglio Comunale.

Prende la parola il Consigliere Matteo Cosi. Afferma di cogliere l'occasione in quanto è Consigliere Comunale da soli sei mesi ed è la prima volta che affronta questo punto all'ordine del giorno. Il Consigliere Cosi si dichiara contento del lavoro di questa Maggioranza. Le aliquote, ancora una volta, non sono aumentate. Esprime parere favorevole ed è contento che la Maggioranza lavori in tale direzione. Si dichiara contento anche che sia arrivata dalla minoranza una proposta che, come dice l'Assessore Eros Verardo, è già in valutazione. Il Consigliere Cosi afferma di voler solo chiarire un punto della scorsa seduta dell'assise. Precisa che sembrerebbe che, con un suo post su social, sia stata colpita la suscettibilità della minoranza. Il Consigliere dichiara che non era questa la sua intenzione: il post, al contrario, rimarcava il suo impegno da studente fuori sede per portare avanti il suo ruolo in Consiglio Comunale. Precisa, infatti, di essere tornato da Bari per partecipare alla seduta del Consiglio Comunale. Non vi era, dunque, alcuna intenzione di screditare nessuno. Sottolinea, ancora una volta, il parere positivo per l'impegno della maggioranza.

Il Sindaco prende la parola.

Il Sindaco afferma che era più che certo che, prima o poi, la proposta classica, prevedibile, della minoranza, intrisa di populismo e di demagogia, circa la sua indennità, sarebbe arrivata in Consiglio Comunale. Rivolto alla minoranza, afferma ironicamente che *"ci siamo tolto questo dente"*. Il Sindaco dichiara di non sapere da dove sono stati tratti i dati sul popolamento citati nell'intervento della minoranza. Decide, tuttavia, di passare oltre tale aspetto. Intende affrontare, invece, la questione delle zone C. Precisa che la questione non giunge improvvisamente, ma viene da lontano. Dichiara che egli stesso è proprietario di zone C, conoscendo pertanto perfettamente la questione. Viene fatta una diversificazione tra zona C lottizzabili e non. In parte sono state lottizzate, qualcuno ha edificato in virtù di sentenza, etc...

Afferma che qualcosa è stata fatta. Ad oggi, tuttavia, sono scadute le convenzioni. Occorre riprendere la problematica e completare il percorso. All'epoca, il legislatore distinse tra zona lottizzabili e non. Passa, poi, alla questione legata all'indennità del Sindaco sollevata dal Consigliere Fiorentino. Afferma che gli importi sono stati aumentati dal Governo perché l'indennità precedente era assolutamente insufficiente a garantire la serietà dell'azione amministrativa.

Invita il Consigliere Fiorentino ad osservare con attenzione l'attività di un sindaco oggi che oltre a rivestire il ruolo di Legale Rappresentante dell'Ente, con tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono, svolge un'attività continua, senza sosta, estremamente impegnativa sia in termini di tempo che di energie.

Il Sindaco sottolinea che, oltretutto, si sposta a spese proprie in tutta la Regione per onorare i suoi impegni istituzionali, con la massima dedizione e senza mai chiedere alcun rimorso al comune. Rimarca, altresì, un aspetto fondamentale: quand'anche dovesse rinunciare a metà della propria indennità, come suggerito dalla minoranza, il Governo semplicemente non corrisponderebbe più al Comune la restante parte delle somme. Tale iniziativa, dunque, contrariamente a quanto asserito incautamente dall'opposizione, non sarebbe affatto risolutiva. Non porterebbe, in realtà, ad alcun beneficio per l'Ente. Afferma che, paradossalmente, non dovrebbe rinunciare all'indennità, ma dovrebbe farsi erogare le somme dal Governo e poi dovrebbe pagare egli stesso i tributi dei proprietari delle zone C, il che è abbastanza inverosimile.

Afferma provocatoriamente che l'alternativa che forse la minoranza sta proponendo è che il Sindaco non debba più percepire nulla. Ma ribadisce che l'attività di un Sindaco oggi è estremamente onerosa, sia in termini di tempo che in termini di spese di varia natura. Rimarca, altresì, che i Consiglieri Maglie e Fiorentino sono stati anche Assessori e non hanno mai rinunciato alla loro indennità.

Afferma che la copertura dei minori introiti in bilancio non può di certo realizzarsi tramite l'indennità corrisposta alla parte politica.

Se, al contrario, venisse trovata una copertura seria nel bilancio dell'Ente, allora si potrebbe concretamente valutare una soluzione. Fermo restando che le sollecitazioni sulla risoluzione delle zone C sono *in primis* della maggioranza. Afferma, infatti, che la maggioranza sta già faticosamente cercando nei meandri del bilancio dell'Ente un ritaglio per le zone C: per il momento, è stato solo possibile mantenere invariata la tassazione.

Il Sindaco ribadisce che è stato necessario, come noto, ripianare un disavanzo, operazione riuscita sempre senza aumentare la tassazione. Auspica che sia possibile proseguire su questa strada.

La maggioranza, per poter recuperare quel disavanzo, ha, in sostanza, fissato un piano interno di riequilibrio, sempre senza aumentare la tassazione. Il Sindaco ritiene che già questo sia un grande risultato: risolvere la situazione pregressa senza, tuttavia, aumentare le tasse. Ciò è stato possibile risparmiando sulla spesa. Nulla osta - secondo il Sindaco - a che ogni anno, in occasione della preparazione del bilancio di previsione, venga verificata la possibilità di andare in tale direzione. Quando tale possibilità ci sarà concretamente, verrà posta al centro dell'azione amministrativa la questione del completamento delle zone C, partendo dall'incontro con i privati interessati, per poi approdare in Consiglio Comunale per il completamento dei compatti. Ricorda che, in ogni caso, il

Comune non potrebbe mai sostituirsi ai privati. Il Sindaco esprime qualche dubbio circa il valore venale dei terreni espresso dalla minoranza, atteso che ha anche personalmente comprato porzioni delle zone in questione.

Il Consigliere Fiorentino esprime l'intenzione di replicare.

Il Sindaco gli ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento comunale, non esiste la possibilità di replicare.

Il Consigliere insiste.

Il Sindaco concede una deroga in tal senso. Il Consigliere Fiorentino prende la parola ed afferma che il Consigliere Matteo Cosi è qui da sei mesi. Prima di scattare delle foto nell'aula consiliare - cosa che non avrebbe potuto fare, essendo suscettibile, a suo dire, di denuncia - avrebbe dovuto pensarci. Quanto alle zone C, a proposito della scadenza delle convenzioni, afferma di non aver visto nulla e di non sapere quanto interesse il Sindaco abbia a che il percorso si possa concludere.

Il Sindaco risponde che queste sono illazioni. Il Consigliere Fiorentino afferma che, con riferimento alle somme erogate dal Governo per l'indennità del Sindaco, vorrà approfondire cosa è stato fatto dagli Amministratori del Comune di Miggiano.

Il Sindaco afferma che, per quanto di sua conoscenza, nel Salento tutti i Sindaci percepiscono l'indennità. Si vedrà se effettivamente esiste qualche caso di rinuncia all'indennità, che comunque non è un argomento d'interesse della maggioranza in quanto non risolutivo di alcuna problematica del paese.

Si procede alla votazione.

La proposta di deliberazione viene approvata con 8 voti favorevoli espressi dalla maggioranza consiliare. Il Consigliere Massimo Maglie, il Consigliere Alessio Lecci e il Consigliere Giuseppe Fiorentino esprimono voto contrario. Non ci sono astenuti. Viene, immediatamente dopo, votata separatamente l'immediata eseguibilità dell'atto, che viene approvata con 8 voti favorevoli della maggioranza consiliare. I 3 Consiglieri di opposizione esprimono voto contrario. Non ci sono astensioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si tratti di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come di seguito individuati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VERIFICATO che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonerà dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

ATTESO che il successivo comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha stabilito che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".*

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorre dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023 e, pertanto, l'obbligo di diversificare le aliquote sarebbe dovuto decorrere dall'anno d'imposta 2024 adottando le aliquote IMU con la sola diversificazione indicata dal decreto medesimo;

CONSIDERATO che un emendamento approvato il 13 Novembre 2023 nella commissione Finanze del Senato al decreto proroghe (DI 132/2023) rimanda al 2025, l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo state riscontrate, durante la fase sperimentale avviata dal Mef a metà ottobre, alcune anomalie, come ad esempio l'assenza di determinate tipologie di fattispecie;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, quindi, la Delibera C.C. n.6 del 22-03-2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria per l'anno 2024;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 29-06-2020, esecutiva ai sensi di legge, compatibile alle nuove disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020);

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 17 del Regolamento IMU prevede le fattispecie con abbattimento della base imponibile, come di seguito specificato

1. La base imponibile è ridotta del 50% per :

- *fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;*
- *fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.*
- *unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*

2. La base imponibile è ridotta del 25% per

- *abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.*

VISTI, quindi:

- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO, inoltre, l'allegato n. 4/1 inerente il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come modificato dal DM del 25.07.2023, approvando il nuovo correttivo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 107 del 04-12-2023 di approvazione del valore delle aree fabbricabili, annualità 2024;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: n. 8 voti favorevoli (gruppo di maggioranza) e n. 3 contrari (gruppo di minoranza)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate

DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota ordinaria: 1,06 per cento per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.

<u>ALIQUOTE</u>	
Area fabbricabile	1,06 %
Fabbricato generico con rendita	1,06 %
Fabbricato rurale uso strumentale	0,1 %
Abitazione principale a1/a8/a9	0,57 %
Pertinenza a1/a8/a9	0,57 %
Categoria d1/d2/d3/d4/d6/d7/d8/d9	1,06 %
Categoria D frantoio oleario	0,86 %
Terreni agricoli	esenti

DETRAZIONI

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano: n. 8 voti favorevoli (gruppo di maggioranza) e n. 3 contrari (gruppo di minoranza)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Dott. MAGLIE GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Vitali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione N° 85 dal giorno 02-02-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Montesano Salentino, lì 02-02-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Eugenia Verardo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134 comma 3° D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

Montesano Salentino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Vitali

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Montesano Salentino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Vitali